

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Approvato nella seduta del 20 aprile 2026 e allegato verbale di deliberazione n. 13

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento interno, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania e della legge regionale Campania 23 luglio 2018, n. 25, disciplina ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria.

CAPO II

Organo

Articolo 2

(Seduta di insediamento della Consulta di Garanzia statutaria)

1. La prima seduta della Consulta di garanzia statutaria, di seguito definita Consulta, successiva alla nomina dei componenti, è convocata dal componente più anziano di età.

2. La Consulta nella sua prima seduta elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente.

2 bis. Il Presidente resta in carica due anni e mezzo e non è rieleggibile. Nei trenta giorni antecedenti allo scadere di tale termine, il Presidente uscente ovvero, qualora questo non vi provveda, il componente più anziano di età convoca la Consulta, entro i successivi venti giorni, al fine di procedere all'elezione del Presidente e del Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti.

3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo, con unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.

Articolo 3

(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente della Consulta)

1. Il Presidente:

- a) rappresenta la Consulta;
- b) la presiede e, avvalendosi della struttura amministrativa di ausilio, assicura il buon andamento dei suoi lavori;
- c) convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno;
- d) designa il/i relatore/i sui diversi atti sottoposti all'esame della Consulta;
- e) comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dalla Consulta;
- f) svolge le altre attività previste dal presente Regolamento.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

Articolo 4

(Decadenza, incompatibilità, dimissioni e decesso)

1. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive della Consulta decade dalla carica. Il componente per qualsivoglia motivo impossibilitato a partecipare a una seduta è tenuto a comunicare al Presidente le cause dell'assenza.
2. Con riguardo alle cause d'incompatibilità sopraggiunte, che comportano la decadenza dalla carica di componente della Consulta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, legge regionale Campania n. 25/2018. Circa l'accertata sopravvenienza di cause d'incompatibilità, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione di quanto necessario per il ripristino delle condizioni di funzionalità della Consulta.
3. Le dimissioni del componente della Consulta vanno presentate al Presidente della Consulta e sono efficaci solamente a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio regionale.
4. In caso di decesso del componente, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione degli atti conseguenti.

Articolo 5

(Sede)

1. La Consulta ha sede e si riunisce presso il Consiglio regionale.

Articolo 6

(Organizzazione e struttura amministrativa di supporto; il segretario)

1. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e per il corretto svolgimento dei suoi propri compiti, la Consulta si avvale di una struttura di supporto composta da un dirigente con funzioni di segretario, nonché da dipendenti di comparto messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Giunta, così come previsto dalla legge istitutiva. In particolare, la struttura di supporto:
 - a) svolge le funzioni di segreteria;
 - b) cura il protocollo della Consulta;
 - c) assiste la Consulta nello svolgimento dei lavori;
 - d) cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute della Consulta;
 - e) svolge ogni attività istruttoria richiesta dalla Consulta;
 - f) svolge ogni altra attività disciplinata dalla legge istitutiva;
 - g) assicura la pubblicità delle deliberazioni della Consulta, su richiesta del Presidente della stessa;
 - h) cura la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento costante dell'istituzionale sito internet della Consulta.
2. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte dal dirigente assegnato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2018.
3. Il segretario, sotto la direzione del Presidente, cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti, la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni.
4. Del funzionamento della struttura e dei risultati dalla stessa raggiunti è dato conto nella relazione annuale.
5. Al fine di valorizzare il dialogo con le realtà universitarie della Campania nonché per supportare la Consulta nell'esercizio dei compiti istituzionali, la Consulta può deliberare, a maggioranza assoluta dei

componenti, di avvalersi, nei termini di cui alla normativa vigente in materia e secondo le procedure definite dai competenti uffici della Regione Campania, di intese, stages e tirocini con soggetti esterni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. I soggetti così individuati sono posti sotto il coordinamento del dirigente di cui al comma 2.

Capo III

Funzionamento

Articolo 7

(Convocazione)

1. La Consulta si riunisce:
 - a) su convocazione del Presidente;
 - b) su richiesta motivata di almeno due componenti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Presidente convoca la Consulta entro dieci giorni dalla richiesta con l'ordine del giorno concordato con i proponenti.
3. In ogni caso la convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai componenti, anche per posta elettronica o fax o fonogramma, almeno tre giorni prima della seduta.
4. La Consulta può autoconvocarsi anche in deroga al termine di cui al comma precedente e può validamente deliberare qualora siano presenti e favorevoli tutti i componenti.

Articolo 8

(Adunanze meramente istruttorie e/o deliberanti)

1. Le adunanze della Consulta sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengano, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.
2. La Consulta può riunirsi in adunanza al fine di istruire le relative decisioni nonché per assumere decisioni relative alla composizione, all'organizzazione e al funzionamento dell'organo.
3. In seduta di adunanza, che può essere meramente istruttoria e/o anche deliberante, la Consulta istruisce, tratta e delibera con riguardo alle fattispecie di cui al precedente comma, che prevedano anche o esclusivamente l'audizione personale di terzi.
4. I componenti partecipano alle sedute, di regola, in presenza. Qualora un componente, per giustificati motivi, non può partecipare in presenza, prende parte alla seduta con modalità telematica. In ogni caso la seduta, per essere validamente costituita, richiede la partecipazione in presenza di almeno 3 componenti.
5. La Consulta, per assicurare la completezza dell'istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni o di loro delegati.
6. La Consulta può altresì chiedere l'audizione dei soggetti legittimati – o di loro delegati – a promuovere referendum e a esercitare l'iniziativa popolare.
7. La Consulta può acquisire memorie.
8. Durante una seduta, e per giustificati motivi, in particolare nel caso in cui per esigenza di tempo risultasse necessario acquisire elementi funzionali all'adozione di una tempestiva deliberazione, il

Presidente può autorizzare l'audizione di terzi in videoconferenza o l'acquisizione in tempo reale di informazioni mediante altro mezzo di comunicazione, previa identificazione dell'interlocutore.

9. In caso di conclamata emergenza nazionale o locale, in conforme applicazione e/o adeguamento di/a quanto per l'occasione previsto dalla normativa primaria statuale e/o secondaria regionale, il Presidente può disporre la celebrazione delle sedute in videoconferenza nonché il rinvio ad altra data della seduta per la quale fosse prevista l'audizione personale di terzi. Qualora, per l'adozione di deliberazione inderogabilmente tempestiva, risultasse indispensabile l'immediata acquisizione di ulteriori dati e/o informazioni conoscibili esclusivamente da fonti terze impossibilitate a presenziare per essere ascoltate personalmente, il Presidente può, così come anche il relatore designato, richiedere senza indugio a tali fonti l'inoltro di memorie scritte.

10. In caso di conclamata emergenza nazionale o locale, il Presidente, all'atto della convocazione della seduta della Consulta, demanda alla struttura amministrativa di ausilio la predisposizione di quanto necessario per procedere al corretto avvio, svolgimento e verbalizzazione delle sedute della Consulta da remoto.

Articolo 9

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. La Consulta si riunisce validamente e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10

(Verbalizzazione)

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati i nomi dei partecipanti, l'ordine del giorno, la discussione, le deliberazioni ed eventuali comunicazioni e dichiarazioni rilasciate dai partecipanti.

2. Il Presidente detta il verbale in forma riassuntiva al segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

3. Al fine di assicurare la pubblicità dei lavori della Consulta in seduta pubblica, i relativi verbali, unitamente alle eventuali decisioni, sono pubblicati sul sito internet della Consulta.

4. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, i verbali delle sedute sono pubblicati in modo sintetico dando contezza dei partecipanti, dell'ordine del giorno e delle eventuali decisioni assunte.

Capo IV

Richiesta di pareri

Articolo 11

(Parere sull'interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali)

1. I pareri sull'interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 e dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2018, sono richiesti:

- a) dal Presidente del Consiglio regionale su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
- b) dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale;
- c) da un quarto dei consiglieri regionali in carica;

- d) dai presidenti dei gruppi consiliari;
 - e) dai presidenti delle commissioni consiliari;
 - f) dai dirigenti generali del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
 - g) dal Presidente su deliberazione della giunta provinciale;
 - h) dai Sindaci su deliberazione della giunta comunale;
 - i) dai legali rappresentanti di ogni altro organo di amministrazione regionale o locale.
2. La richiesta di parere, adeguatamente motivata a pena di inammissibilità, ha ad oggetto lo Statuto, una legge regionale o un atto amministrativo generale regionale vigente e contiene l'indicazione puntuale delle norme di cui si chiede l'interpretazione.
3. La richiesta di cui al presente articolo è trasmessa, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Consulta ed è immediatamente assegnata dal Presidente ad un componente con funzioni di relatore scelto tenuto conto della materia oggetto della richiesta di parere e del carico di lavoro già attribuito a ciascun componente.
4. La Consulta delibera sulla richiesta entro trenta giorni dalla sua ricezione. Qualora sia indispensabile acquisire ulteriori atti ovvero avviare una interlocuzione con il proponente, la Consulta delibera, comunque entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la relativa acquisizione di atti o di documenti.
5. La Consulta decide in adunanza pubblica. La relativa deliberazione è comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta ed è pubblicato sui siti internet istituzionali della Consulta, del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
6. La Consulta adotta la deliberazione integrante il richiesto parere a maggioranza assoluta dei componenti con voto palese.

Articolo 12

(Parere di conformità)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 2018, la Consulta formula pareri sulla conformità allo Statuto regionale:
- a) delle delibere legislative regionali;
 - b) degli schemi di regolamenti regionali;
 - c) degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari;
 - d) degli schemi di accordo con gli Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
2. I pareri di cui al comma precedente possono essere richiesti:
- a) dal Presidente del Consiglio regionale su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta Regionale;
 - c) da un quarto dei consiglieri regionali in carica.
3. Il Presidente, verificata l'ammissibilità del parere ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 25 del 2018, provvede ad assegnare con immediatezza la richiesta di parere ad un componente con funzioni di relatore istruttore, tenuto conto della materia oggetto della richiesta di parere e del carico di lavoro già attribuito a ciascun componente.
4. La Consulta è convocata dal Presidente entro 3 giorni successivi alla ricezione della richiesta di parere al fine di valutare la relazione istruttoria del componente designato ed assumere le determinazioni conseguenti.

5. La Consulta decide in adunanza pubblica. La relativa deliberazione è comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta ed è pubblicato sui siti internet istituzionali della Consulta, del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
6. La Consulta adotta la deliberazione integrante il richiesto parere a maggioranza assoluta dei componenti con voto palese.

Articolo 13

(Acquisizione di atti e documenti)

1. Il Presidente della Consulta o il relatore designato, al fine di istruire le richieste assegnate ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente Regolamento, acquisiscono dagli uffici regionali e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati, gli atti e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta stessa, facendone diretta richiesta al dirigente regionale competente, nel caso di struttura regionale, o al legale rappresentante, nel caso di enti dipendenti, partecipati o vigilati.
2. L'utilizzo degli atti acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali. Qualora l'acquisizione abbia a oggetto dati e documenti riservati, ciascun componente della Consulta ha l'obbligo di mantenere la riservatezza.

Articolo 14

(Comunicazione e modalità di pubblicazione della deliberazione integrante il parere richiesto)

1. La deliberazione adottata dalla Consulta, a cura della struttura di ausilio, è immediatamente comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, nonché è pubblicata sul link istituzionale della Consulta all'interno del portale del Consiglio regionale.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 15

(Ulteriori attività della Consulta)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Consulta predispone una relazione sull'attività da svolgere per l'annualità successiva e definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale il proprio fabbisogno finanziario per il funzionamento ordinario della struttura e delle attività connesse.
2. La Consulta, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta.
3. Nell'espletamento delle funzioni attribuite alla Consulta, i componenti possono svolgere missioni a fini istruttori o di acquisizione documentale. Le missioni sono autorizzate dal Presidente.

Articolo 16

(Approvazione e revisione del Regolamento interno)

1. Il Regolamento interno della Consulta è approvato all'unanimità dai componenti della Consulta ed è pubblicato, a cura della struttura regionale di ausilio, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale della Giunta regionale.

2. Ciascun componente può proporre modifiche e integrazioni al Regolamento interno della Consulta. Le modifiche ed integrazioni proposte vanno valutate, approvate e pubblicate a norma del comma precedente.

Articolo 17

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legge regionale Campania n. 25/2018 e allo Statuto della Regione Campania.